



Comune di Chieti

(V Settore - Servizio Politiche Ambientali)

Certificazione UNI-ISO 14001 IT 130053 EMS



Prot. n° 71748 - 71754

Chieti, li 23.11.2017

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

Oggetto: intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito ubicato in area SIR di Chieti Scalo alla via Penne, di proprietà delle ditte Mantini s.r.l. e Mantini 2000 s.r.l.. **Convocazione Conferenza dei Servizi per esame progetto di Bonifica / Messa in Sicurezza Permanente e Riqualficazione Ambientale del sito.**

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Via Catullo n. 2
65124 **PESCARA**
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio Ecologia, Tutela Ambiente ed Energia
Piazza M. Venturi
66100 **CHIETI**
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

Spett.le A.R.T.A.
Dipartimento di Chieti
Via Spezioli n. 52
66100 **CHIETI**
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Spett.le A.S.L.
Dipartimento Igiene Ambientale (Ex Ospedale Pediatrico)
Via N. Nicolini
66100 **CHIETI**
PEC: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Spett.le Consorzio Sviluppo Industriale
Chieti - Pescara
Via Tiburtina c/o Aeroporto d'Abruzzo
65100 **PESCARA**
P.E.C.: csichietipescara@pec.it

Spett.le Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale
dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro
Via Salaria Antica Est n. 27
67100 **L'AQUILA**
P.E.C.: autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Difesa del Suolo - Servizio Genio Civile
Via Catullo n. 2
65127 **PESCARA**
PEC: geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it



V Settore - Servizio Politiche Ambientali - Via Delle Robinie, 5. Cod.Fisc. 00098000698

Tel. 0871-341467 - P.E.C.: protocollo@pec.comune.chieti.it

Sito web: www.comune.chieti.gov.it

Spett.le TERNA S.p.A. e TERNA Rete Italia S.p.A.
Viale Egidio Galbani n. 70
00156 ROMA
PEC: info@pec.terna.it
PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Spett.le Sig. Dirigente del VI Settore
Urbanistica-Edilizia
SEDE

E-mail: silvana.marrocco@comune.chieti.it

Spett.le ditte Mantini S.r.L. e Mantini 2000 S.r.L.
Via Penne n. 153/C
66100 CHIETI
P.E.C.: mantinisrl@pec.it
P.E.C.: mantini2000@pec.it

Spett.le dott. geol. Alessandra Marroncelli
Via Villa Andreoli n. 149/b
66034 Lanciano CH
P.E.C.: marroncellialessandra@epap.sicurezza postale.it

A mezzo Ufficio Messi

**A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati
presso albo pretorio comunale**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Rilevato che per il sito in oggetto in data 21.04.2009 è stata attivata la procedura prevista dagli artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06 a cura dei sigg. Rocci Vincenzo e Mantini Giuseppe, quest'ultimo allora rappresentante della soc. Mantini S.r.l., gestore del sito;

... che il sito in oggetto ricade nell'area delimitata dall'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.2008 e all'interno del perimetro del S.I.R. Chieti Scalo, approvato con DGR n. 121 del 01.03.2010 (sul BURA Speciale Ambiente n. 15 del 02/04/2010). Le Linee Guida del S.I.R., adottate con D.G.R. n. 234 del 04.04.2011 (BURA s.s. n. 25 del 15.04.2011), prevedono che per le aree ricadenti all'interno della perimetrazione approvata i soggetti responsabili della potenziale contaminazione o altri soggetti interessati (*proprietari, gestori o affittuari*), presentino agli enti competenti (*Comune, Regione, Provincia, Arta e Asl*) un Piano della Caratterizzazione, redatto sulla base di un *"Modello concettuale preliminare"*, entro il termine "ordinatorio" di 120 gg. (p.6) decorrente dalla data di pubblicazione (15.04.2011) e che, in ogni caso, la procedura va attuata e conclusa prima di dar corso ad interventi edilizi, fatta eccezione per i casi di esclusione contemplati ai punti 7 e 9 delle stesse "Linee guida";



... che per l'intero sito di proprietà delle due ditte in oggetto non è stata completata la procedura di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree (PdCa autorizzato prima dell'istituzione del SIR) e che in una parte di esso sono stati rinvenuti rifiuti interrati (parte del sito attualmente della Mantini 2000 s.r.l.);

... che la ditta Mantini S.r.l., in sede di acquisto della prop. Rocci e in occasione della comunicazione ex art. 242-245 del T.U., come risultante dal verbale della C.d.S. in data 04.11.2010, si è impegnata a provvedere alle necessarie attività di caratterizzazione dell'intero sito e ad ogni consequenziale intervento di bonifica; che dal canto suo la ditta Mantini 2000 S.r.l., in sede di acquisto della porzione di sito in cui risultano rifiuti interrati (*atto notar Diego Valente del 17.11.2014*) ha tenuto conto degli oneri conseguenti l'eventuale bonifica;

... che il sito in oggetto, attualmente in parte di proprietà della ditta Mantini S.r.l. e in parte della ditta Mantini 2000 S.r.l., risulta costituito dalla proprietà ex Rocci, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 25 col n. 353 (*) e al fg. 27 coi nn. 7 (*) - 8 (*) - 152 (*) - 164 (*) - 4059 - 4384 - 4446 (*) - 4447 (*) - 4448 - 4449 - 4450 - 4451 (*) - 4452 - 4454 - 4467 e dalla proprietà ex Perfetti, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 27 coi nn. 4388 - 4389 - 4390 - 4391 - 4392 - 4393 - 490 - 4213 - 341 - 203 - 4461 (*) e 4462 (ex 340) - 4459 (*) e 4460 (ex 196) - 339 (*) - 10 (*) - 337 (*) - 197 (*) - 335 (*) - 192 (*) - 345 (*) - 165 (*) - 116 (*);

[(*) *Particelle di proprietà della ditta Mantini 2000 s.r.l. con atto pubblico per notar Diego Valente - rep. n. 183 del 17.11.2014. Residue particelle di terreno in ditta Mantini S.r.l.*];

... che, secondo quanto risultante dalla relazione della ditta Mantini S.r.l. presentata in data 06.08.15, nella porzione di sito pressoché interamente a destinazione industriale, la stessa ditta ha eseguito vari interventi di edilizia (*tutti indicati in una relazione tecnica presentata in data 06.08.15 e confermati dal Settore Urbanistica del Comune con nota prot. 52157 del 07.10.15*) finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto industriale e che attualmente viene in parte utilizzata come parcheggio della flotta di veicoli (*n. 53 tra motrici, trattori stradali, rimorchi e semirimorchi*) e in parte come ampio parco di attrezzature (*principalmente container scarrabili*), posti a servizio dell'attività industriale di trattamento e smaltimento rifiuti autorizzata nel sito poco discosto, oltre che per il parcheggio dei dipendenti della stessa ditta (*90 unità*) sull'area individuata dalle particelle catastali nn. 4389, 4390 e parte delle 4388 e 4213;

... che nella medesima relazione della ditta Mantini S.r.l. del 06.08.15 risulta che in data 14.03.2011 è stato presentato al SUAP un progetto che riguarda l'utilizzo della parte industriale del sito (pratica n. 1358/11), in cui è prevista la realizzazione di vasche di raccolta acque meteoriche, la costruzione di fabbricati, piazzali per parcheggi automezzi e per lo stoccaggio di rifiuti, nonché un impianto interno di rifornimento carburanti. Tale pratica non risulta pervenuta al Settore Ambiente del Comune ma, come dichiarato dalla committenza, è stata sospesa in conseguenza del parere espresso dall'ASL di Chieti che, tenuto conto della localizzazione nel SIR, ha imposto la preventiva conclusione della procedura di bonifica di cui agli artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06 e l'acquisizione del parere Arta per l'impianto di trattamento rifiuti;

... che, pertanto, non essendo stata conclusa positivamente la procedura di cui all'art. 245 del T.U., con nota prot. 45639 del 07.09.2015 è stata fatta richiesta al Settore Urbanistica-Edilizia di procedere ad una verifica delle attività edilizie dichiarate e di accertare la conformità ex post in relazione a quanto disposto dall'art. 55, comma 13, della L.R.A. n. 45/07. Con nota prot. 57295 del 29.10.2015 il Settore Urbanistica - Edilizia del Comune, considerato che l'area d'intervento delle varie comunicazioni di edilizia libera presentate coincide in gran parte con quella oggetto di richiesta di Permesso a Costruire presso il SUAP e che risulta decorso il termine di tre anni dalla data di presentazione delle stesse comunicazioni con la conseguenza che sono decadute di diritto per la parte non eseguita, ha diffidato le ditte proprietarie del sito a dar corso a qualsiasi attività edilizia che, quindi, resta subordinata, oltre che all'ottenimento di adeguato titolo abilitativo, anche alla conclusione dell'intervento attivato ai sensi ex artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06;

Considerato che le ditte proprietarie del sito in oggetto, sulla base delle indagini di caratterizzazione integrativa, svolte in contraddittorio con l'Arta come stabilito nella CdS del 19.05.2011, con le richiamate note del 21.06.2015 hanno fatto richiesta di una variazione delle attività imposte dall'Organo di controllo e di una nuova programmazione in relazione alla circostanza che la ditta Mantini S.r.l. ha in corso procedimenti di messa in sicurezza e bonifica di altri due siti nel territorio comunale;

... che non essendo stata ancora esperita dalla Provincia di Chieti la procedura ex art. 244 del T.U. per l'individuazione del responsabile della contaminazione, questo Settore (ex VII), al fine di pervenire efficacemente alla condivisione delle azioni da porre in essere per il prosieguo della procedura in oggetto ovvero per i provvedimenti finali di ciascuna amministrazione, ha convocato una Conferenza dei Servizi interlocutoria per il 05.11.2015. Come risulta dal verbale della CdS in tale sede:



1. si è preso atto delle risultanze istruttorie degli atti del procedimento sopra riportato e che anche per quanto attiene la richiesta di iscrizione ex art. 216 del T.U. ambiente la Provincia ha dichiarato che la pratica non ha avuto corso mentre per quanto riguarda l'avvio della procedura ex artt. 244-245, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento è necessaria la preventiva individuazione della fonte da parte dell'Arta a cui si è riservata di inoltrare apposita richiesta;
2. si è preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Arta di Chieti dell'esito del contraddittorio eseguito per i campionamenti delle acque e dei controlli di propria competenza;
3. le società Mantini S.r.l. e Mantini 2000 S.r.l. si sono impegnate, a mezzo dei propri delegati, a:
 - effettuare, entro dieci gg., richiesta all'Arta di Chieti per lo spostamento del punto di emungimento del sistema P&T esistente nel sito in esercizio ed eventuale potenziamento del sistema stesso per garantire anche la MISE per il sito in oggetto. A tal fine sarà allegata idonea documentazione tecnica nella quale saranno date le opportune motivazioni e indicata la nuova ubicazione. La documentazione sarà inviata anche agli altri enti interessati;
 - produrre, entro il 21 dicembre 2015 l'elaborato contenente il risultato di tutte le indagini espletate nel sito in oggetto (*intero di proprietà Mantini Srl e Mantini 2000 Srl*) in uno all'Analisi di Rischio sanitario – ambientale così come indicato dall'Arta e dal Comune;
 - provvedere per gli altri due siti di proprietà, entro il 31.01.2016, a presentare l'AdR per il sito di via Penne n. 86 e il progetto di messa in sicurezza operativa per il sito in esercizio. La ditta Mantini S.r.l., inoltre, ad avvenuta approvazione dei documenti su elencati per i tre siti di proprietà, provvederà a proporre eventuale accordo di programma ai sensi dell'art. 246 del d.lgs n. 152/06 previa presentazione dei relativi progetti d'intervento.

... che con nota PEC in data 13.11.2015 la soc. Manini S.r.l., in ossequio a quanto stabilito nella CdS del 05.11.2015, ha fatto richiesta all'Arta di Chieti, con comunicazione anche agli altri enti, di espressione del parere tecnico in ordine allo spostamento del punto di emungimento del sistema P&T esistente nel sito in esercizio quale misura di MISE per il sito in oggetto;

... che con determina dirigenziale n. 1256 del 04.10.2016 si è preso atto dell'approvazione nella CdS del 06.09.16 del Documento di Analisi di Rischio e stabiliti gli adempimenti ex art. 251, c. 2, del d.lgs n. 152/06, in conseguenza dell'acclarato stato di contaminazione ambientale del sito (*contaminazione delle acque sotterranee per i parametri ferro, manganese, nichel, alluminio, piombo, arsenico, toluene, 1,1 dicloroetilene e cloruro di vinile*), anche se in assenza di rischi sanitari;

Visti gli atti d'ufficio relativi alla pregressa procedura, richiamati nella determina dirigenziale n. 1256/2016;

Considerato, altresì, che con la determina n. 1256 del 04.10.2016, in base a quanto stabilito nella CdS del 06.09.16, alle ditte Mantini S.r.l. e Mantini 2000 S.r.l. è stato prescritto, tra l'altro, di:

1. rivalutare lo stato chimico dei terreni superficiali ai fini dell'eventuale integrazione dell'AdR per la matrice terreno, effettuando un prelievo per ciascun punto d'indagine S1-S5 entro il primo metro di profondità, previa comunicazione all'Arta per il contraddittorio;
2. effettuare un'attività di monitoraggio annuale esclusivamente per la piezometria, contestuale per tutti i piezometri esistenti nei tre siti di proprietà delle ditte proponenti. Tale monitoraggio dovrà esser effettuato a step bimestrali previa comunicazione all'Arta anticipata almeno 15 gg. prima. Sui tre POC dovrà essere svolto un monitoraggio chimico per i parametri relativi ai metalli e ai solventi (*1,1 dicloroetilene, toluene e cloruro di vinile, esacloroetano*) per un anno con cadenza semestrale, con medesima comunicazione. A conclusione il Tecnico responsabile incaricato dovrà trasmettere un report conclusivo a tutti gli enti coinvolti;
3. presentare un progetto di bonifica/ MISP a tutti gli enti competenti (*documentazione al Comune sia cartacea che su supporto digitale*) entro 90 giorni decorrenti dalla data della CdS del 06.09.16. Il progetto dovrà essere corredato da apposito cronoprogramma e, ai fini delle successive garanzie di legge, da idoneo elaborato contabile contenente la stima dei costi dell'intervento e la dichiarazione tecnica circa la congruità dei prezzi applicati. Le ditte Mantini Srl e Mantini 2000 Srl dovranno trasmettere l'atto formale di conferimento dell'incarico al progettista nonché incarico di direttore di esecuzione, sottoscritto per accettazione;

Vista la relazione dell'Arta di Chieti prot. 8313 del 09.11.2016, acquisita a mezzo pec in pari data, nella quale, in ossequio a quanto prescritto dalla Conferenza dei Servizi del 06.09.16, è stato riportato l'esito del contraddittorio esperito per le attività di campionamento finalizzate alla rivalutazione dello stato chimico dei terreni superficiali;

Visto l'elaborato a firma del dott. geol. Massimo Ranieri, contenente la rielaborazione dell'AdR e la proposta di progetto di MISP del sito in oggetto, trasmesso a mezzo PEC a tutti gli enti interessati in data 13.12.16, oltre che in forma cartacea in pari data all'Arta e al Comune con registrazione al prot. n. 66792;

Vista la nota pec in data 19.12.2016 con la quale il dott. geol. Massimo Ranieri ha comunicato il programma dei monitoraggi prescritti dalla CdS del 06.09.16;

Vista la nota prot. n. 69080 del 22.12.2016 con la quale questo Settore ha chiesto l'integrazione progettuale con i necessari particolari progettuali, mancanti nell'elaborato acquisito in data 13.12.16, nonché il cronoprogramma delle opere da realizzare, la formalizzazione dell'incarico tecnico e la documentazione contabile con la spesa prevista, già richiesti nella CdS del 06.09.16;

Vista l'integrazione progettuale prodotta a mezzo Pec in data 13.10.2017, acquisita in cartaceo in pari data al prot. n. 62073, nonché le successive integrazioni con la relazione su "Analisi dei Vincoli Territoriali", trasmessa a mezzo Pec in data 24.10.2017 ed acquisita da questo Settore anche in formato cartaceo il 26.10.17 con prot. n. 65503, e la nota Pec in data 22.11.17 contenente chiarimenti per il monitoraggio delle acque sotterranee;

Rilevato che il sito in oggetto, rappresentato dalle aree catastali sopra indicate di proprietà delle ditte Mantini 2000 Srl e Mantini srl, ricade in parte nel P.R.T del Consorzio ASI in "Aree per attività produttive" e in parte in "Zona Agricola del PRG; in piccola parte interessa la fascia di rispetto dei corsi d'acqua (fiume Pescara); ricade parzialmente nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) nelle fasce di pericolosità P4,P3,P2,P1; tutto il sito ricade nel Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) in tipologia "Aree di particolare complessità e piani di dettaglio (art. 6 NTC)", la parte a monte del sito in zona "D" (porzioni di territorio per le quali non sono evidenziati valori meritevoli di protezione), la parte a valle maggiormente interessata dall'intervento è in zona OC1 (conservazione parziale); la zona a valle del sito è attraversata dall'elettrodotto 380 KV in doppia terna "Villanova – Gissi;

Considerato che il progetto presentato, elaborato sulla base dei risultati della caratterizzazione ambientale e dell'Analisi di Rischio sito specifica eseguita, prevede la bonifica/messa in sicurezza permanente mediante tecnologie di fitorimediazione con l'inserimento nelle varie aree d'intervento di impianti di varie specie vegetali, impianti arbustivi ed arborei (zona fotobarriera F1-F2-F3, fascia tampone B1, short rotation forestry S1-S2, impianto arbustivo P1, impianto misto arboreo arbustivo T1-T2, zona a prato). Gli impianti di fitorimediazione sono previsti quasi interamente nella porzione di sito di proprietà della ditta Mantini 2000 Srl. A tale intervento sono associate attività di monitoraggio degli indicatori dello stato vegetazionale e dei sistemi fitotecnologici adottati per un periodo di 15 anni, oltre che il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso campionamento annuale nei piezometri S5, S2 e SPR2, individuati come POC.

L'obiettivo primario degli interventi proposti è bonificare e mettere in sicurezza il sito di proprietà della Mantini 2000 S.r.l. avvalendosi di una tecnologia sostenibile, che garantisca performance ambientali elevate e offra, nel contempo, un utilizzo agricolo del sito compatibile e sinergico agli obiettivi di bonifica/MISP come la produzione di biomassa per mezzo di colture forestali a ciclo breve (SRF);

... che per quanto attiene il Vincolo paesaggistico non è necessaria l'autorizzazione ai sensi ex art. 146 del d.lgs n. 42/2004 in quanto la tipologia d'intervento ricade nei casi di esclusione contemplati dall'all. A) del DPR n. 31 del 13.02.2017, giusta determinazione prot. n. 70605 in data 17.11.2017 del Settore Urbanistica Edilizia del Comune di Chieti;

... che per quanto attiene gli altri vincoli è necessario acquisire il parere degli enti preposti e, per quanto riguarda TERNA, occorre acquisire il relativo N.O. per il nuovo impianto arboreo con le eventuali prescrizioni che impone la servitù d'elettrodotto;

Ritenuto necessario approfondire in Conferenza dei Servizi l'esame degli elaborati del progetto di MISP in oggetto, nel rispetto delle procedure indicate dalla legge;

DISPONE



la convocazione della Conferenza dei Servizi, per il giorno 11 gennaio 2018, alle ore 10,00, presso il Comune di Chieti, V Settore – Servizio Politiche Ambientali, in via delle Robinie 5, per esaminare il Progetto indicato in oggetto.

Ai sensi dell'art. 14-ter, commi 2-3, della legge 7/8/1990 n. 241, i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea tecnica senza specifiche condizioni, potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque giorni precedenti la Conferenza dei Servizi. (comunicazione da anticipare al Responsabile del Procedimento a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail "mario.salsano@comune.chieti.it").

Si precisa che all'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. (art. 14/ter, comma 7, L.241/90).

Ai sensi dell'art.14-quater, commi 1-3-4, testo vigente L. 241/90, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Al fine di consentire la completa disamina degli aspetti tecnici, s'invita l'Arta di Chieti ad assicurare la presenza in C.d.S. di un proprio funzionario tecnico e, in ogni caso, di far pervenire il proprio parere, in uno al risultato delle analisi effettuate in contraddittorio.

Le ditte proponenti, ai fini della determinazione dell'entità della garanzia finanziaria ex art. 242, comma 7, del d.lgs 152/06, sono invitate a far pervenire in sede di Conferenza dei Servizi l'integrazione dell'elaborato contabile prodotto con la stima delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee e un quadro economico comprensivo delle spese accessorie e delle spese per controlli Arta ai sensi art. 15 della legge 132/2016.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Si trasmette, in allegato al presente atto, copia dei files contenenti gli elaborati progettuali in esame. Copia della documentazione ed elaborati riferiti all'oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.

Il Funzionario Resp.le del Procedimento

Mario Salsano

